



STORIA, RICERCA, STUDIO, ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE, SPORT, MOSTRE, CONVEGNI, DIDATTICA

Sede: via Beltrami 9, 21010 Arsago Seprio (VA)
C.F. 91064480121

www.insubriantiqua.org - info@insubriantiqua.org

Statuto dell'Associazione Storico Sportiva Dilettantistica "ASD INSUBRIA ANTIQUA"

Allegato alla lettera A dell'Atto Costitutivo del 31/03/2014
Registrato e depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate in data 14/04/2014

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Arsago Seprio (VA) e potrà in seguito variare l'indirizzo della sede legale senza dover modificare il presente Statuto", l'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) denominata "INSUBRIA ANTIQUA" nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 1 bis L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) "INSUBRIA ANTIQUA" ha un proprio motto identificativo, un logo – o stemma - ed un banner, che potranno essere riportati su carta intestata, gadgets, manufatti e/o su tutti gli atti e documenti in qualunque modo riferibili alla stessa, sia cartacei che digitali e, dunque, anche nella posta elettronica e sul sito internet. Sarà libera scelta dell'Organo Direttivo dell'associazione il decidere se registrare e tutelare con copyright detti strumenti identificativi e concederne l'uso a terze persone.

Il motto associativo è il seguente: "Klask ar Ana", equivalente in brittonico (o celtico "p") alla frase "alla ricerca di Ana – Anu" quest'ultima essendo la Grande Madre dei popoli celtici, che un tempo occupavano l'intera Europa.

Il logo – o stemma – ed il banner sono quelli che risultano dalle tavole allegate (Allegato B) al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale. Ogni modifica e/o integrazione grafica o letterale dei predetti strumenti dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) "INSUBRIA ANTIQUA" più avanti chiamata per brevità Associazione, è apertistica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione crede nella valenza educativa dell'attività motoria e sportiva e la considera uno spazio per la promozione della persona e delle sue potenzialità di attività e partecipazione alla

vita sociale e della comunità e per un contributo alla maturazione di una cultura di responsabilità e solidarietà. L'Associazione in particolare ha lo scopo di sviluppare, diffondere, promuovere, coordinare iniziative legate all'arceria e alla scherma storica per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini, donne e minori di ogni età, condizione sociale, nazionalità, cultura e credo religioso, con particolare attenzione alle persone più esposte al rischio di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

Art.4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività (vengono elencate le principali attività, in termini non esaustivi

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico, in particolare dell'arceria e della scherma storica, nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato Italiano che a livello internazionale;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) attività di living history strettamente correlata ad attività di studio, di didattica e di archeologia sperimentale con particolare attenzione all'arceria e alla scherma storica.
- d) gestire impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture storico-sportive di vario genere.
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive di arceria, scherma storica e di living history.
- f) gestire presso la propria sede operativa un eventuale punto di ristoro ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- g) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e proporre ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione aderisce all'USacli Ente di promozione sportiva nazionale riconosciuto dal Coni, di cui accetta e condivide i valori, le finalità e metodi, e potrà aderire ad altri enti e/o Federazioni simili non in contrasto con esso.

Inoltre l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. I minori inferiori ai 18 anni dovranno avere l'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La

domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che:

- a) abbiano raggiunto la maggiore età e abbiano un 'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
- b) non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori di un anno;
- d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti previsti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento (verbale e scritto);
- b) ammonizione (verbale e scritta);
- c) diffida (verbale e scritta);
- d) sospensione a tempo limitato (verbale e scritta);
- e) radiazione (verbale e scritta).

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata nel caso ricoprissero cariche sociali.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso in prima istanza all'Assemblea dei Soci e in seconda agli Organi di Giustizia dell'Ente di promozione sportiva affiliato. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di posta elettronica con obbligo di ricezione alla risposta, SMS e affissione in bacheca in sede associativa della convocazione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega scritta al massimo di una pro capite.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- 2) definisce il programma generale annuale di attività;
- 3) procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) elegge e revoca il Presidente;
- 5) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- 6) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- 7) delibera sulle responsabilità degli amministratori;

- 8) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- 9) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Ai componenti del consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri

La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica ed avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Vice presidente e lo revoca;
- b) nomina il Tesoriere e il Segretario;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali (privacy) di cui al D.Lgs.n° 196 del 30/06/2003.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale e dovrà essere liberamente visionato dai soci. Indipendentemente alla redazione del rendiconto, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Eventuali proventi delle attività, utili, avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti, né in forma diretta, né indiretta tra i soci, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- I) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- II) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- III) donazioni e lasciti testamentari;
- IV) rimborsi derivanti da convenzioni;

- V) entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
- VI) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad un ASD simile o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'Ente di promozione sportiva d'aggregazione USacli ed al suo regolamento di applicazione oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Santa Maria Maggiore, 31/03/2014

Allegato alla lettera B dello Statuto dell'Associazione approvato il 31/03/2014



Logo/Stemma dell'associazione



Banner dell'associazione